



Piattaforma Contratti Pubblici (PCP), Evoluzione FVOE

Michele Pizziconi

Cagliari, 13 febbraio 2024



- **Quadro Normativo**
 - D.lgs. 36/2023
 - Delibere di attuazione ANAC
 - Disciplina del transitorio
 - Comunicati del Presidente ANAC



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

- Una intera parte del codice dedicata alla digitalizzazione (18 articoli + art. correlati)
- Unica modalità per la gestione dei contratti in tutte le fasi
- Principi e diritti digitali (art.19 e 20). Cittadinanza digitale
 - neutralità tecnologica
 - trasparenza
 - protezione dati personali e sicurezza informatica
 - Unicità del luogo di prima pubblicazione e Unico invio delle informazioni (TOOP)



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

- Responsabile unico del Progetto (art. 15)
- Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (art.21)
- Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) (art.22)
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici – BDNCP(art.23)
- Fascicolo virtuale dell'operatore economico (art.24)
- Piattaforme di approvvigionamento digitale(art.25)
- Regole tecniche e certificazione piattaforme (art.26)
- Pubblicità legale degli atti e trasparenza (art.27 e 28, 84 e 85)
- Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti (art.30)
- Anagrafe degli O.E. partecipanti agli appalti (art.31)



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

La figura del RUP

Art. 15

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Art. 21

Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.

I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Art. 22

L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.

Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:

- a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
- b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara;
- d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- e) la presentazione delle offerte
- f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale;
- g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Banca dati nazionale dei contratti pubblici (1/2).

Art. 23

L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 88, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Banca dati nazionale dei contratti pubblici (2/2).

Art. 23

Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. **Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house** di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche.

L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC effettua una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Art. 24

Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e per l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di selezione requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all'articolo agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione del predetto dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforme di Approvvigionamento digitale

Art. 25

Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome,

Art. 26

I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Pubblicità legale degli atti

Art 27

La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.

L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

I provvedimenti ANAC 1/2

→ **Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento Art 23 - BDNCP**

- ◆ Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale

→ **Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 24 - FVOE**

- ◆ disciplina del funzionamento del FVOE, delle modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitati, dei requisiti e delle cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine dei dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini

→ **Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale**

- ◆ Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici

→ **Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 28 Trasparenza**

- ◆ individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

I provvedimenti ANAC 2/2

- **Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Avvio della digitalizzazione**
 - ◆ Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione

- **Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 - Obblighi di acquisizione del CIG e pagamento del contributo ANAC**
 - ◆ Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici

- **Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 -Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari**
 - ◆ Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36.

- **Comunicati del Presidente 10 Gennaio 2024**
 - ◆ Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro.
 - ◆ Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale



- **Componenti centrali del nuovo sistema di gestione dei Contratti Pubblici**
 - PCP - Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC
 - PVL - sistema di pubblicità legale degli atti a livello nazionale ed europeo
 - FVOE e Anagrafe dell'Operatore Economico




Ecosistema di eProcurement pubblico



BANCHE DATI ALIMENTANTI IL FVOE

BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI (ANAC)

SISTEMI DI PUBBLICITÀ



ALTRE BANCHE DATI





La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforma Contratti Pubblici

La Piattaforma Contratti Pubblici è costituita da una serie di servizi che, in adempimento delle previsioni del codice dei Contratti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), consentono la realizzazione dell'Ecosistema Nazionale di approvvigionamento digitale (art 22) ed abilitano:


- ❖ L'accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP, art 23)
- ❖ L'accesso al Fascicolo Virtuale dell'operatore Economico (FVOE, art. 24)
- ❖ La pubblicità legale degli atti (art. 27)

Il sistema raccoglie dati e informazioni provenienti dalle Stazioni Appaltanti e dagli Operatori Economici relativi all'intero ciclo di vita del contratto e li conferisce alla BDNCP.

Consente la verifica dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici in ogni fase dell'appalto. Esegue la pubblicazione con valore legale a livello europeo e nazionale dei bandi e degli avvisi.

Mette a disposizione tutti i dati raccolti ai soggetti interessati, anche in forma pubblica, attraverso la realizzazione di Interfacce di analisi dati, OpenData e API di accesso.

La Piattaforma Contratti Pubblici sostituisce i servizi precedentemente erogati da Simog, smartCIG, FVOE 1.0, dalla 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici della Gazzetta Ufficiale ed integra le ulteriori funzionalità per consentire alle stazioni appaltanti la pubblicazione a livello europeo (TED).





La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforma Contratti Pubblici: principali novità

PCP gestione digitale della procedura

- Disponibili API per la completa interoperabilità delle piattaforme
- Introdotte le deleghe di responsabilità
- Possibilità di personalizzare il processo sulla propria piattaforma con la gestione di deleghe operative
- Unico punto di accesso per la pubblicazione di bandi, avvisi e per la Trasparenza degli appalti

FVOE ad accesso semplificato

- PassOE non più necessario
- Integrazione con il DGUE per il reperimento della documentazione di gara (TO BE)
- Accesso all'Anagrafe dell'Operatore Economico (TO BE)
- Accesso da parte dell'OE ai documenti rilasciati da Enti certificanti

Strumenti di identità digitale LoA 3

- L'identità digitale del RUP e dei delegati per le azioni dispositive



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforma Contratti Pubblici: Chi la usa e perchè

Le Stazioni Appaltanti

- Per l'assegnazione del CIG alla procedura, indipendentemente dall'importo
- Per la pubblicazione degli avvisi di preinformazione, del bando di gara e degli avvisi di post informazione
- Per la comunicazione dei dati sullo svolgimento dei contratti alla BDNCP
- Per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di partecipazione degli Operatori Economici

I servizi per le Stazioni Appaltanti sono esposti in via preferenziale tramite API, per le funzionalità principali è prevista anche l'interazione via interfaccia web.

Al fine di interoperare con la Piattaforma dei Contratti Pubblici le Stazioni Appaltanti devono dotarsi di una o più piattaforme digitali certificate (art 25).

Gli Operatori Economici

- Per la consultazione e l'aggiornamento del proprio fascicolo virtuale
- Per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alle gare
- Per la consultazione dei bandi e degli avvisi di appalto
- Per la preparazione della Documento Unico di Gara Europeo (DGUE/ESPD)

L'accesso preferenziale per gli Operatori Economici è previsto via interfaccia web. Non è richiesto nessun prerequisito tecnico per operare nella piattaforma.

La Pubblica Amministrazione e la Collettività

- Per l'accesso ai dati strutturati sui contratti mantenuti dalla BDNCP

L'accesso per la pubblica amministrazione avviene attraverso i servizi esposti sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)

Il cittadino può fruire dei servizi di analisi dati, Opendata e API disponibili sul portale ANAC



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforma Contratti Pubblici: Architettura

I servizi sono organizzati in modo da seguire la successione delle fasi dell'appalto.

All'interno di ogni fase sono individuate delle azioni che possono essere eseguite dagli utenti, o eventi significativi ai fini del monitoraggio di un appalto.

Il modello dati della Piattaforma dei Contratti Pubblici organizza le informazioni in schede autoconsistenti, è individuata una scheda per ciascuna azione o evento significativo nell'appalto utile al sistema di monitoraggio.

Nella definizione della tipologia di scheda e del contenuto informativo sono state seguite le seguenti direttive:

- Il set informativo non estende i dati già acquisiti da Simog, integrati dalle informazioni ulteriori necessarie per la redazione delle eForms e dell'ESPD.
- Le schede ove necessario possono contenere eForm e/o ESPD. In questo caso i due oggetti sono completi e autoconsistenti
- Il formato dati è JSON, tuttavia eForm e ESPD contenuti nella scheda mantengono il loro formato XML con le annesse regole di correttezza sintattica e semantica definite dallo standard
- Le informazioni contenute nelle eForm e ESPD non sono ripetute nella scheda (a meno delle ridondanze tra i due modelli)
- In generale il volume di informazione è crescente al variare dell'importo dell'appalto secondo le soglie indicate di seguito. Per casi particolari di appalto la quantità di informazione richiesta è indipendente dall'importo
 - Fino a 5.000 Euro
 - Da 5.000 Euro, fino alla soglia europea
 - Oltre la soglia europea
- La definizione delle schede segue l'approccio adottato in sede europea per la definizione delle eForm e privilegia la creazione di una serie di schede ad hoc per le varie fasi di ciascuna tipologia di appalto

Per la definizione del modello dati e delle regole sintattico/semantiche ANAC ha deciso di abbandonare la redazione di documenti in linguaggio naturale in favore dell'uso linguaggi formali di alto livello.

- Per la rappresentazione del modello dati e delle regole sintattiche è utilizzato lo standard OpenAPI 3.0
- Per la rappresentazione delle regole semantiche e di congruità è utilizzata la notazione DMN (Decision Model and Notation) e il linguaggio FEEL (Friendly Enough Expression Language)

Per gli oggetti eForm ed ESPD che possono essere contenuti all'interno delle schede vengono applicate le regole di correttezza previste dai rispettivi modelli, è comunque possibile che le regole ANAC definiscano criteri più restrittivi di quelli previsti dallo standard europeo.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforma Contratti Pubblici: Come Integrarsi

L'integrazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale con la Piattaforma dei Contratti Pubblici prevede la fruizione degli appositi servizi esposti da ANAC attraverso la PDND.

Per poter accedere a tali servizi è necessario innanzitutto:

1. figurare nel Registro delle Piattaforme Certificate come Gestori autorizzati, completando il processo stabilito dalle Regole tecniche di AgID (Nuova sezione dedicata).
2. aver effettuato l'adesione a PDND, che per i soggetti non iscritti a IPA (Soggetti privati) è subordinata al completamento del punto 1. L'adesione può essere effettuata in autonomia sul portale dedicato.

Successivamente, i Gestori di piattaforma possono ricercare nel catalogo PDND gli e-service ANAC abilitanti la gestione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici (PCP) e procedere, per ciascuno di essi, con:

- A. la richiesta di fruizione tramite la piattaforma PDND
- B. la configurazione degli elementi necessari alla fruizione sulla piattaforma PDND
- C. la configurazione dei propri sistemi per accedere attraverso i metodi di autenticazione resi disponibili da PDND



- **Le novità organizzative per le Stazioni Appaltanti**
 - piattaforme di approvvigionamento digitale
 - certificazione delle piattaforme
 - titolari e gestori delle piattaforme
 - PDND - Piattaforma Digitale Nazionale Dati



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforme di approvvigionamento digitale: certificazione (1/3)

AgID ha emanato la normativa per ottenere la certificazione delle piattaforme con due distinti documenti

Regole tecniche

Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale

Schema Operativo

a supporto della Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale

Requisiti delle piattaforme

Requisiti derivanti dalle disposizioni del CAD e da norme di carattere generale (Classe 1)

Requisiti funzionali del ciclo di vita digitale dei contratti (Classe 2)

Requisiti funzionali generali (Classe 2-a)

Requisiti funzionali specifici (Classe 2-b)

Requisiti di interoperabilità (Classe 3)



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforme di approvvigionamento digitale: certificazione (2/3)

Sono soggetti a certificazione:

Piattaforma di approvvigionamento digitale: ai sensi dell'art. 25 del Codice, insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività del ciclo di vita dei contratti pubblici, e per l'interazione con la BDNCPa emanato la normativa per ottenere la certificazione delle piattaforme con due distinti documenti

Componente della Piattaforma di approvvigionamento digitale: Servizio o sistema informatico software componente di una Piattaforma di approvvigionamento digitale e tale che soddisfi entrambe le seguenti condizioni: a) il componente è utilizzato da almeno una stazione appaltante e da un ente concedente; b) il componente realizza una delle attività previste all'art. 22 comma 2 del Codice o interagisce con la BDNCP.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforme di approvvigionamento digitale: certificazione (3/3)

Sono soggetti a certificazione:

Titolare della piattaforma o Produttore: Soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario dei diritti, anche non esclusivi, di almeno un componente essenziale della Piattaforma e che mette a disposizione, anche mediante contratti, convenzioni/accordi, sviluppa e mantiene il software della Piattaforma conforme ai requisiti del Codice e delle Regole tecniche 11 presenti Regole tecniche e lo sottopone a certificazione AGID ai sensi dell'art. 26, c. 2 del Codice, con le modalità specificate nelle presenti Regole tecniche.

Gestore della piattaforma o Gestore: Soggetto giuridico, pubblico o privato, responsabile della gestione dell'esercizio di un'istanza della Piattaforma in conformità alle presenti Regole tecniche, coincidente con una SA o dalla stessa incaricato, che ne garantisce il funzionamento, la sicurezza e la protezione dei dati personali.



La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND)

Abilita l'accesso semplice e sicuro alle informazioni di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Dopo aver aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), è possibile:

- accedere al catalogo delle API disponibili e quelle che veicolano dati di interesse nazionale e valuta come integrarle nei servizi o come crearne di innovativi
- creare le API usando gli strumenti e i canali di supporto disponibili.
- Consultare e riutilizza ontologie, vocabolari controllati e schemi dati
- Controllare che le tue API siano corrette dal punto di vista sintattico con l'aiuto del validatore durante le fasi di sviluppo
- Pubblica gli e-service, composti da una o più API, in ambiente di collaudo della PDND, fai i test e rendili disponibili sul catalogo anche in esercizio

Caratteristiche particolari per l'accesso a PCP



Piano di transizione per Gestione contratti e FVOE

Periodo di dismissione

Uso temporaneo

Periodo di attività

Fase 1: AS-IS GEN-MAR 2023

Fase 2: test e certificazione APR-DIC 2023

Fase 3: AVVIO GEN 2024

Fase 4: sovrapposizione GEN 24 - GIU 24

Fase 5: digitale GIU 24 - ...

Comunicazione dati Legacy (CIG Ordinario)

SIMOG interfaccia web

SIMOG Interfaccia massloader

SIMOG web services

SIMOG web services via PDND

SIMOG Interfaccia web - con limitazione all'emissione CIG per i soli interventi pre 31/12/2023

PCP

PCP Erogazione CIG via UI

PCP Servizi B2B (via PDND)

Realizzazione flusso dati legacy (ex Simog)

Comunicazione Dati Legacy (SmartCIG)

SMARTCIG Interfaccia web

SMARTCIG web service

FVOE

FVOE 1.0 interfaccia WEB OE

FVOE 1.0 interfaccia WEB SA

FVOE 2.0 interfaccia WEB per OE

FVOE 2.0 interfaccia WEB SA minimale

FVOE 2.0 interfaccia WEB SA estesa

FVOE 2.0 servizi B2B



Q&A